Legge Regionale 29 ottobre 2013, n. 40

Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 20 - 11 - 2013, n. 42)

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.

Art. 2 (Definizioni)

- 1. A)i f**per delle appligization de tentro pieten de reigna**ti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;
 - c) per luoghi sensibili devono intendersi:
 - I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - IV) le caserme militari;
 - V) i centri di aggregazione di anziani;
 - VI) tutti i luoghi di culto;
 - VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

Art. 3 (Norme in materia di esercizio del gioco lecito)

- 1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
- 2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
- 3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
- 4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

Art. 4 (Sanzioni amministrative)

- 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.
- 2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.